RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/758 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2022

sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sancisce che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

(2) L'articolo 10, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») prevede, tra l'altro, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà di espressione e d'informazione, che include il rispetto della libertà dei media e il loro pluralismo (articolo 11) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

(3) Il diritto alla libertà di espressione e d'informazione di cui all'articolo 11 della Carta include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Sebbene non si tratti di un diritto assoluto, le eventuali limitazioni devono essere previste dalla legge, rispettare l'essenza del diritto ed essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (articolo 52, paragrafo 1, della Carta).

(4) In linea con l'articolo 52, paragrafo 3, della Carta e con le spiegazioni relative alla Carta, è opportuno attribuire all'articolo 11 della Carta il significato e la portata dell'articolo 10 sulla libertà di espressione e di informazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. L'articolo 10 CEDU tutela la libertà di espressione e di informazione. Nell'ambito di applicazione della CEDU, qualsiasi restrizione deve essere prevista dalla legge, costituire una misura necessaria in una società democratica e rispondere al perseguimento delle finalità legittime di cui all'articolo 10, paragrafo 2, CEDU.

(5) La CEDU impone inoltre ai paesi contraenti l'obbligo positivo di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media e di creare un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico ([1]). La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo specifica inoltre che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica ed è applicabile non solo alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o qualsiasi gruppo della

([1]) Cfr. ad esempio la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 14 settembre 2010, *Dink contro Turchia* (istanze nn. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 e 7124/09), punto 137. Sugli obblighi positivi ai sensi dell'articolo 10 della CEDU, cfr. anche la relazione della divisione Ricerca della Corte europea dei diritti dell'uomo, https://www.echr.coe.int/documents/research_report_article_10_eng.pdfl.